

		Sentenza n. 140/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi CirilloPresidente	
	Sabrina FacciorussoPrimo Referendario relatore	
	Guido TarantelliPrimo Referendario	
	SENTENZA	
	nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23779 del registro di segreteria, nei confronti dell'agente Morrillo Rita in qualità di consegnatario del mazzino farmacia presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2021 (conto giudiziale n. 40602)	
	Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 13 marzo 2024	
	la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso,	
	udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa	
	Maria Gabriella Dodaro che concludeva come da verbale di udienza.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa	
	FATTO	
	1. Con la relazione di improcedibilità n. 461/2023 del 9/10/2023 il Magistrato istruttore del conto giudiziale n. 40602 ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'attenzione del Collegio, ritenendolo improcedibile sulla scorta delle seguenti motivazioni.	
	Al conto giudiziale, regolarmente sottoscritto dall'agente contabile, è apposto il visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario dell'Azienda	

ospedaliera; in allegato è stata trasmessa l'attestazione di parificazione prot. n. 16827 dell'8.6.2022.

La relazione dedica ampio spazio alla ricostruzione della normativa che disciplina i consegnatari di beni, e segnatamente degli artt. 32, 33, 194, 626 e 628 RD n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato), nonché dell'art. 24 dPR n. 254/2002 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato), che specifica il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario di beni. La relazione richiama altresì il "*Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali*" reso dalle Sezioni riunite in sede consultiva e approvato con il parere n.2/2015/CONS nonché, a livello regionale, la delibera n. 33 del 8/3/2016 del Commissario *ad Acta* le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR (Burc n.36 del 25/3/2016).

Tanto premesso, il Magistrato istruttore rileva che il modello, utilizzato dall'agente contabile per la rendicontazione della propria gestione, è quello ufficiale previsto dalla normativa (modello 24 del DPR n. 194/1996) riportante la descrizione del bene, gli estremi inventario, la consistenza iniziale al 1° gennaio, il carico, lo scarico e la consistenza finale al 31 dicembre, ma tutti espressi esclusivamente nei rispettivi valori monetari e tralasciando la "quantità".

In sostanza, il prospetto utilizzato esprimerebbe i dati contabili soltanto a "valore" e non anche a "quantità", senza rappresentazione delle consistenze fisiche dei farmaci suddivisi per tipo all'interno della categoria merceologica (Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Calabria - sentenza n. 165/2022).

Questo comporterebbe inammissibilità/improcedibilità del conto. L'Istruttore, che ha quindi rimesso il conto all'esame del Collegio per una valutazione preliminare sulla inammissibilità, ovvero improcedibilità del conto.

2. Successivamente al deposito della relazione di improcedibilità con **decreto presidenziale** n. 410/2023 del 11/10/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 marzo 2024, e con ulteriore **decreto presidenziale** anch'esso del 11/10/2023 è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso

3. All' **udienza del 13 marzo 2024** l'agente contabile ha riferito di avere provveduto a compilare un nuovo conto, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale, e che il nuovo conto è in attesa di parifica.

Il Pubblico Ministero, concludendo nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° CGC, ha chiesto sia dichiarata l'improcedibilità del conto. La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto in esame ha ad oggetto la gestione del magazzino del servizio farmaceutico presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2021 (conto giudiziale n. 40602).

Il quadro normativo di riferimento si compone sia della disciplina generale della contabilità pubblica sia di fonti specificamente rivolte alle aziende sanitarie della Regione Calabria.

Il combinato disposto degli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato), prevede per i consegnatari di beni l'obbligo di rendere il conto giudiziale della loro gestione nel quale il consegnatario *“dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche*

secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo". (art.32 e 33).

Il successivo art. 626 prevede, in particolare, che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

"a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o delle gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio e della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi".

Infine, l'art. 628 espressamente dispone che la Corte dei conti nel giudizio dei conti a materia non giudica del valore degli oggetti; nel caso di condanna può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.

Il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario per come sopra riportato è poi ribadito dall'art. 24 del D.P.R.n.254/2002 "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*" laddove prevede che nel conto giudiziale è riportato:

- il carico: beni e materiali esistenti all'inizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, la categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari;

- lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;

- le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio della gestione.

Ancora, secondo il “*Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali*” dalle Sezioni riunite in sede consultiva approvato con il parere n. 2/2015/CONS, con riferimento al conto giudiziale dei beni mobili “*il conto di riferisce alla gestione dei beni mobili iscritti nell'inventario; va perciò compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali....La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell'inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, le quantità e il valore all'inizio dell'anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell'anno nell'inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l'uso. In mancanza di una modulistica ufficiale gli agenti contabili possono adottare o i già decritti modelli degli enti locali o, comunque, una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dello stato per ciascuna tipologia di conti, a denaro o a materia (agenti contabili a materia: art. 626)*”.

Per quanto riguarda la regolamentazione specifica, la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, ha adottato con la delibera n. 33 del 8/3/2016 del Commissario ad Acta le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR (Burc n. 36 del 25/3/2016).

In particolare il sistema di gestione del magazzino e la gestione degli inventari prevede a carico dell'Unità di gestione Magazzino farmacia la stampa automatica delle quantità in giacenza a livello aziendale e la verifica della valorizzazione delle rimanenze finali eseguita dal sistema informativo secondo il criterio del costo

medio ponderato e la successiva trasmissione al Servizio economico e finanziario dell'inventario contenente i valori definitivi delle rimanenze che verranno successivamente riportati nel bilancio dell'esercizio.

2. Così inquadrato normativamente il conto in esame, deve constatarsi che esso è redatto sul modello previsto dalla normativa (modello 24 del D.P.R. n.194/1996) ma non contiene nessuna informazione circa la quantità dei beni oggetto di maneggio, in tal modo contravvenendo a quanto richiesto dagli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (che, come si è detto, richiedono che il conto dia *“debito dei beni mobili avuti in consegna (...) secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno”*, oltre che secondo il valore; dall'art. 626 del medesimo r.d. n. 827/1924 (che pure fa riferimento a specie, qualità e categoria dei beni); dall'art. 24 del D.P.R.n.254/2002 (che fa riferimento a *“beni e materiali”* oggetto del maneggio) e dal *“Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali”* dalle Sezioni riunite in sede consultiva approvato con il parere n.2/2015/CONS. Il conto deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

3. Le **spese di giudizio** possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio, di mera declaratoria di improcedibilità, nonché delle oggettive difficoltà riscontrate nella compilazione del conto, ben conosciute da questa Sezione Giurisdizionale, dovute al non completo funzionamento del sistema informativo regionale Sec/Sisr, all'epoca dei fatti ancora in via di implementamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame dichiara improcedibile il conto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

